

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 1967

Facilitazioni per il rimborso dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti adibiti ad usi agevolati

ONOREVOLI SENATORI. — Su di un piccolo problema il proponente desidera di richiamare la vostra attenzione. Sulla possibilità di attuare un mezzo più celere di quello in atto per la restituzione dell'imposta di fabbricazione sui gas petroliferi liquefacibili (GPL) nei casi in cui tali gas siano destinati ad usi agevolati.

Con il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, venne istituita una imposta di fabbricazione sui gas condensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi, resi liquidi con la compressione e sui gas liquefatti importati dall'estero.

Con decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito nella legge 27 giugno 1957, n. 464 e successivamente modificato con la legge 29 novembre 1962, n. 1697, venne concessa la restituzione della imposta pagata nella misura del 90 per cento per il GPL:

a) immesso nelle reti di distribuzione cittadina di nuova costruzione o trasformate e alimentate a propano puro, ad aria propanata o a propano riformato;

b) utilizzato negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capa-

cità minima di 10 mc. o da centraline di emissione che servano almeno 100 utenze;

c) immessi tali e quali o previa riforma o miscelati con aria nelle reti di distribuzione cittadina per integrare la erogazione di gas anche diversi dal metano.

Finora la restituzione di imposta è proceduta regolarmente, ma lentamente soprattutto per la scarsità dei fondi concessi alle intendenze a questi scopi.

Ora le piccole ditte che provvedono a distribuire metano nei vari centri per uso familiare cominciano a trovarsi a disagio di fronte alla necessità che esse hanno di continuare ad aumentare le forniture alla clientela, senza poter godere contemporaneamente dei rimborsi.

La cosa non sembra conforme a giustizia dato che in realtà, avendo la legge previsto che l'onere tributario sia in una certa misura, non si può legittimare un prelievamento fiscale molto maggiore, sia pure per una futura restituzione.

Sembra perciò equo proporre che quando siano stati effettuati tutti gli opportuni accertamenti e sia esclusa la frode fiscale, gli aventi diritto possano quanto meno uti-

lizzare il buono attestante il diritto a rimborso per il pagamento di imposta dovuta su altre partite di gas liquidi.

Lo Stato non avrà indubbiamente niente da perdere, perchè in realtà continuerà a percepire soltanto l'importo dovutogli, nè avranno un guadagno le imprese: si eviteranno soltanto procedure complesse come quelle della emissione dei mandati, e soprat-

tutto si renderà più snello il procedimento di rimborso, procedimento che deve corrispondere alle necessità del commercio e delle forniture, quanto più diffuse possibile del gas destinato soprattutto agli usi domestici.

In relazione a ciò il sottoscritto si onora di presentare alla vostra approvazione il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, può essere attuata, su istanza degli interessati anche mediante rilascio, da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente territorialmente, di un buono del valore corrispondente all'importo liquidato.

Il buono può essere rilasciato solo dopo che l'Ufficio abbia esperiti i prescritti accertamenti ed abbia accertato che il gas sia stato destinato effettivamente agli usi agevolati previsti dalla legge.

Art. 2.

Il buono di rimborso di cui all'articolo che precede è titolo nominativo di credito. Il buono è intestato a chi ha pagato l'imposta, ed è girabile oltre che all'Ufficio imposta di fabbricazione che lo ha rilasciato, in conto imposte dovute, ad altra ditta esercente la produzione di gas di petrolio liquefatto, o importatrice dello stesso la quale lo utilizzi a sua volta per pagamento di imposta di fabbricazione.

Art. 3.

Il buono di cui all'articolo 1 deve essere redatto su modulo da approvarsi dal Mi-

nistero delle finanze, e ceduto al prezzo che il Ministero potrà determinare. Esso è equiparato alle cambiali agli effetti dell'articolo 491 del Codice penale.

Art. 4.

Gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione dovranno tenere per ogni ditta importatrice o produttrice di gas di petrolio liquefatti un conto dal quale risultino i quantitativi importati, quelli devoluti ad uso agevolato, quelli riesportati, nonchè la data del rilascio dei buoni di rimborso. L'Ufficio delle imposte di fabbricazione che abbia provveduto ad accreditare al legittimo presentatore di un buono rilasciato da altro ufficio l'imposta corrispondente, deve annullare il buono con annotazione indelebile e restituire poi il buono annullato all'Ufficio che lo ha emesso.